

# ASSIPROFESSIONISTI

## CONDIZIONI DI POLIZZA R.C. ARTIGIANO



## COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI

1928 - 2008, 80 anni... una storia che continua...

Numero Verde  
**800-917333**

ASSIPROFESSIONISTI è un marchio registrato **ASA BROKER STEFFANO**  
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 - Tel. **02.48.00.46.77** - Fax 02.48.00.94.47  
[www.assiprofessionisti.it](http://www.assiprofessionisti.it) - Iscrizione R.U.I. B000166657 - P.IVA 11633790156  
*Socio i.L.l.c.a. Italian Lloyd's Correspondents Association*

**STEFFANO**  
**GROUP**

## 7 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### ART. 7.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare:, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;

- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Il premio della presente Sezione è stato determinato in base alla dichiarazione dei numeri delle persone addette all'attività esercitata. **Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società.**

### ART. 7.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. e D. Lgs. n. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.

I titolari, i Soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL. **L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge**, salvo che l'inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge in materia. **Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.**

**Per la presente garanzia può operare, se prevista, la franchigia esposta all'art. 7.19.**

### ART. 7.3 RIVALSA INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

### ART. 7.4 RISCHI COMPRESI

L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato:

1. sia per fatto proprio, sia per fatto di persone delle quali debba rispondere, in relazione ai seguenti rischi:

- a. servizio di bar e ristoro, compresa la somministrazione di cibi e bevande. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni

dovuti a difetto originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo** o di minor durata della polizza;

- b. proprietà o conduzione di distributori automatici, videogiochi e flippers;
  - c. servizio di pronto soccorso e infermeria, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
  - d. attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e con cani;
  - e. servizio pubblicitario attraverso insegne, cartelli o striscioni, con esclusione dei danni alle: opere ed alle cose sulle quali sono installati;
  - f. organizzazione, nell'ambito dell'azienda, di manifestazioni quali esposizioni, mostre, corsi per la formazione professionale dei dipendenti; organizzazione di attività dopo lavoristiche (ricreative, sportive e culturali, comprese le gite aziendali), di congressi e convegni; esposizione di propri prodotti al di fuori dell'ambito dell'azienda; partecipazione a fiere, mercati, nonché alle manifestazioni ed attività sopradescritte organizzata da terzi, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands;
  - g. servizio di pulizia dell'azienda;
  - h. operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell'azienda;
  - i. esecuzione di commissioni nonché operazioni di rifornimento e di consegna, comprese quelle di trasporto e di carico e scarico, dei prodotti dell'azienda e delle cose necessarie allo svolgimento dell'attività dell'azienda stessa;
  - j. cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture sotterranee, centrali termiche, di compressione e di decompressione, impianti per il servizio idrico nonché altre simili attrezzature e/o impianti anche se posti all'esterno dell'azienda, purché il tutto venga usato per le esclusive necessità delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. in relazione al fabbricato:
- dalla conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario il Contraente, dalla proprietà dei fabbricati in cui si svolge l'attività dell'azienda. Ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi, fermo restando che **l'assicurazione non opera per i danni derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96.**

Agli effetti di questa garanzia i dipendenti sono considerati terzi, sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dall'assicurazione di R.C.O.;

- per i danni da spargimenti di acqua in genere conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e di condizionamento installati nei fabbricati di cui l'esercizio assicurato fa parte;

3. per danni subiti da:

- a. veicoli in consegna e/o custodia dell'Assicurato;
- b. veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'azienda;
- c. veicoli sotto carico e scarico;
- d. cose trovatesi sui veicoli sopraindicati.

La garanzia vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori elencati nel presente articolo; si conferma che restano **esclusi i danni ai natanti, agli aeromobili** ed alle cose sugli stessi trasportati, **i danni da furto e quelli da incendio di cose dell'Assicurato** o da lui detenute, nonché **i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato;**

4, ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato** od allo stesso intestati al P.R.A, ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. La garanzia opera anche nel caso di morte o lesioni personali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. **La garanzia opera a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendente dell'Assicurato** iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge;

5. per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia serio considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile loro derivante dall'incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. 19 Settembre '1994 n. 626;

6. per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; tale garanzia, in presenza della garanzia "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio operante per il medesimo sinistro, opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima.

**Per le presenti garanzie operano, se previsti, franchigie e limiti di risarcimento esposti agli artt. 7.19 e 7.21.**

#### **ART. 7.5 CONDIZIONI SPECIALI**

(che integrano le norme della presente sezione quando essa è riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati).

- **RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE OD AREE PRIVATE:** quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade od aree private, entrambe non equiparate a quelle di uso pubblico, esista una contemporanea e valida assicurazione di R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli), la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto a tale copertura R.C.A.

- **LAVORI E/O ATTIVITA' SVOLTI AL DI FUORI DELL'AMBITO DELL'AZIENDA:** quando l'attività dell'Assicurato preveda lo svolgimento dei lavori e/o attività al di fuori dell'ambito dell'azienda, l'assicurazione: relativa a detti lavori e/o attività viene regolamentata, oltre che dalle Condizioni Contrattuali, anche dalle seguenti norme: l'assicurazione, a parziale deroga dell'art. 7.6-f comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni: a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute; ai locali di terzi nei quali si svolgono i lavori e/o le attività; alle cose di terzi trovatesi nei locali stessi; alle cose di terzi trovatesi nello stretto ambito di esecuzione dei lavori e/o attività, quando questi si svolgano all'aperto.

- **DANNI AI VEICOLI DERIVANTI DALLA CADUTA DA PONTI SOLLEVATORI:** relativamente alle officine meccaniche di automotoveicoli, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, la garanzia è operante per i danni cagionati ai veicoli di terzi derivanti dalla caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili.

**Restano comunque esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione dei veicoli.**

- **DETTENZIONE ED IMPIEGO DI ESPLOSIVI:** qualora il contratto lo preveda espressamente, l'assicurazione comprende la detenzione e/o l'impiego di esplosivi, in deroga all'esclusione di cui all'ari. 7.6-p; **l'assicurazione non si estende tuttavia ai danni a cose trovatesi nel raggio di 200 mt. dal fornello di brillamento delle mine o delle cariche esplosive.**

**Per le presenti condizioni speciali operano, se previsti, franchigie, scoperti e i limiti di risarcimento esposti agli artt. 7.19, 7.20 e 7.21.**

#### **ART. 7.6 ESCLUSIONI**

**L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:**

- a. **da furto;**
- b. **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da Impiego di aeromobili;**
- c. **da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;**
- d. **alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;**
- e. **provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto indicato nell'ari. 7.4.1;**
- f. **alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;**
- g. **alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dall'art. 7.4.3, ed a quelle trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;**
- h. **cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 7.4.1.a. e c.;**
- i. **derivanti dall'espletamento di attività fuori dell'ambito dell'azienda, che non siano quelle descritte agli artt. 7.4 e 7.5;**
- j. **che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi, regolamenti ed usi (regole dell'arte) ai quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;**
- k. **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge. L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:**
  - l. **da detenzione o impiego di esplosivi;**
  - m. **verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**
  - n. **da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.**

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa, i danni:

- o. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, Impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- p. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- q. cagionati da opere od Installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- r. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

#### ART. 7.7 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a. Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione salvo gli appaltatori e i loro dipendenti delle attività previste dall'art. 7.4.1, che sono considerati terzi per morte o lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 C.P.;
- d. i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL, che sono invece considerati terzi per morte o lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 C. P.

#### ART. 7.8 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui il Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto del Contraente.

Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, sempreché non sia operante la garanzia R.C.O. di cui all'art. 7.2.

#### ART. 7.9 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti nel modulo di polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicati più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

#### ART. 7.10 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza. Per le presenti condizioni facoltative operano, se previsti, scoperti e limiti di risarcimento esposti agli artt. 7.20 e 7.21.

#### ART. 7.11 CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO

(Condizione facoltativa A)

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori in misura non superiore al 30%, del fatturato annuo, l'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei subappaltatori.

#### ART. 7.12 DANNO BIOLOGICO

(Condizione facoltativa B)

La garanzia di cui al punto 2 dell'art. 7.2 è prestata senza applicazione di alcuna franchigia.

#### ART. 7.13 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

(Condizione facoltativa C)

A parziale deroga dell'art. 7.6.o, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

#### ART. 7.14 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI

(Condizione facoltativa D)

Limitatamente alle aziende che effettuano lavori di installazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione e condizionamento di ambienti nei fabbricati e negli stabilimenti, a parziale deroga dell'art. 7.6.p, la garanzia comprende i danni a:

-- condutture ed impianti sotterranei;

-- cose dovute a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino uso di battipali, sottomurature, diaframmi od altre tecniche di consolidamento.

#### ART. 7.15 POSTUMA

(Condizione facoltativa E)

A parziale deroga dell'art. 7.6.q, la garanzia si estende ai danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione o riparazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere.

**Questa estensione vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre un anno dal compimento dei lavori.**

L'assicurazione non comprende i danni.

- a. **agli impianti, attrezzature o cose installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- b. **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c. **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;**
- d. **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- e. **da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.**

#### **Art. 7.16 "Postuma dell'installatore" (Legge 46/90)**

(Condizione facoltativa F)

A parziale deroga dell'art. 7.6.q, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione è prestata per l'attività di cui all'art. 1 della Legge n. 16 del 5 marzo 1990 e **purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. **agli impianti, attrezzature o cose installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- b. **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c. **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;**
- d. **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- e. **da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.**

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, fermi i termini di prescrizione previsti dalla legge.

#### **ART. 7.17 SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ**

(Condizione facoltativa G)

A parziale deroga dell'art. 7.6.r, la garanzia si estende ai danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

#### **ART. 7.18 LIMITAZIONE DELLA R.C. ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO** (Condizione facoltativa H)

L'operatività della presente Sezione è limitata alla sola garanzia della Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato, come indicata all'art. 7.4.2.

#### **FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO**

##### **ART. 7.19 FRANCHIGIE**

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:

- euro 5.000 per danni ai prestatori di lavoro di cui al punto 2 dell'art. 7.2;

- euro 150 per ogni veicolo danneggiato c/o per le cose trovantesi sullo stesso di cui all'art. 7.43.c e d;
- euro 100 per danni da spargimenti di acqua e per ogni veicolo danneggiato relativamente alla condizione danni ai veicoli derivanti dalla caduta da ponti sollevatori di cui all'art. 7.5.

##### **ART. 7.20 SCOPERTI**

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione del:

- 10% con il minimo di euro 150 per danni derivanti da "Lavori c/o attività svolti al di fuori dell'ambito dell'azienda" e per ogni sinistro a cose relativamente alla Condizione facoltativa "Postuma";
- 10% con il minimo di euro 250 per ogni sinistro a cose relativamente alla condizione facoltativa "Postuma dell'installatore";
- 10% con il minimo di euro 250 per danni a condutture ed impianti sotterranei relativamente alla Condizione facoltativa "Installazione e manutenzione di impianti";
- 10% con il minimo di euro 1.500 per danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno relativamente alla condizione facoltativa "Installazione e manutenzione di impianti";
- 10% con il minimo di euro 2.500 per danni da "inquinamento accidentale".

##### **ART. 7.21 LIMITI DI RISARCIMENTO**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, Importo superiore a:

- euro 10.000 per danni a condutture ed impianti sotterranei relativamente alla Condizione facoltativa "Installazione e manutenzione di impianti";
- per singolo sinistro e per anno assicurativo, Importo superiore a:
- 10% del massimale "per cose" per danni derivanti da "Sospensione c/o interruzione di attività";
  - euro 100.000 per danni a cose altrui derivanti da:
    - incendio di cui all'art. 7.4.6;
    - spargimenti di acqua di cui all'art. 7.4.2;
    - "Inquinamento accidentale",
    - incendio di cose dell'Assicurato durante lavori c/o attività svolti al di fuori dell'ambito dell'azienda di cui all'art. 7.5;
  - euro 60.000 per danni a cose altrui relativamente alle condizioni facoltative "postuma" e "Postuma dell'installatore";
  - euro 30.000 per danni a cose altrui dovuti a cedimento o franamento del terreno relativamente alla condizione facoltativa "Installazione e manutenzione di impianti" e per danni a veicoli relativamente alla condizione danni ai veicoli derivanti dalla caduta da ponti sollevatori con il limite per singolo veicolo di euro 10.000.